

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione Romagnola per le Malattie Intestinali Croniche"

Art. 1) E' costituita in Forlì l'Associazione di volontariato "Associazione Romagnola per le Malattie Intestinali Croniche", abbreviata "A.R.M.I.C.",

Essa ha la forma giuridica dell'Associazione e durata fino all'anno 2080.

L'Associazione ha carattere di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica, si basa sulle prestazioni volontarie dei soci ed è retta dal principio della democraticità.

La sede in Italia è situata in Forlì, Via Forlanini 34, c/o Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.

Potranno essere costituite sedi sussidiarie e secondarie in altre città italiane e all'estero, ovunque il Comitato Direttivo lo riterrà opportuno ed il cambio della sede legale nell'ambito del territorio del Comune non costituisce modifica dello Statuto.

Art. 2) Essa è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento che verrà redatto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati.

Per il primo mandato le nomine delle cariche sociali verranno fatte dai Soci Fondatori.

Art. 3) Scopi: l'Associazione, ispirandosi ai principi della legge quadro sul Volontariato n. 266/1991 ed alle successive leggi in materia, si prefigge lo scopo di promuovere e sviluppare ogni tipo di intervento, in collaborazione con gli Enti pubblici locali, regionali e nazionali e le Aziende U.S.L. del territorio romagnolo, diretto alla individuazione precoce delle Malattie Intestinali Croniche ed all'assistenza delle persone affette da tali patologie e delle loro famiglie.

L'Associazione intende realizzare i propri scopi mediante iniziative di informazione e formazione, anche sanitaria, sulla base degli orientamenti tecnico-scientifici previamente concordati con le Aziende USL del territorio.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione, direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati ed altre associazioni di Volontariato del settore, promuove e gestisce:

- a) programmi di diagnosi precoce ed epidemiologica;
- b) interventi di informazione e di educazione alla salute;
- c) studi clinici sulle malattie intestinali croniche;
- d) borse di studio per medici volontari e psicologi, che prestino la loro professionalità sia in incontri con i singoli pazienti che con l'istituzione di gruppi di AutoAiuto;
- e) ogni forma di collaborazione con il personale non medico;
- f) prestazioni di assistenza psico-sociale e di sostegno sanitario alle persone affette da Malattie Intestinali Croniche ed ai loro familiari;

- g) ogni forma di sensibilizzazione delle Istituzioni pubbliche e private alle problematiche socio-sanitarie provocate dalle Malattie Intestinali Croniche;
- h) interventi di solidarietà alle persone singole ed alle categorie sociali portatrici di Malattie Intestinali Croniche in stato di necessità;
- i) Convegni, Seminari e Corsi di formazione sulle tipologie, sulle cause e sulle metodologie di cura delle Malattie Intestinali Croniche.

Essa si propone anche di:

- promuovere studi e ricerche per identificare i bisogni e le aree a rischio nell'ambito giovanile;
- organizzare raccolte di materiale divulgativo e didattico per la conoscenza e divulgazione delle problematiche del settore;
- promuovere la pubblicazione di periodici e riviste sui temi sopra esposti;
- gestire centri di preparazione e d'addestramento dei volontari che vogliono conoscere e partecipare alla Associazione e dividerne gli scopi e le modalità di azione.
- instaurare un rapporto di collaborazione e cooperazione con le Istituzioni universitarie.
- svolgere ogni altra attività che non contrasti con i fini e gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per il perseguimento delle proprie finalità e svolge attività di sostegno e collaborazione con Enti ed istituzioni senza scopo di lucro che operino nei settori affini. Le varie attività saranno svolte tramite prestazioni volontarie dei propri aderenti, integrate da prestazioni professionali e consulenze nei limiti consentiti dalle leggi.

Art. 4) Soci: possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione, si impegnano a prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito per il perseguimento delle finalità associative, traducendola in servizio di volontariato qualificato, organizzato, personale, spontaneo e gratuito.

L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo a maggioranza di voti e con giudizio inappellabile. Il comportamento dei soci verso gli altri soci ed all'esterno deve essere improntato da spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Il Comitato Direttivo stabilisce l'ammontare della quota sociale che dovrà essere versata da ogni socio entro il 30 gennaio di ogni anno solare o al momento dell'iscrizione.

Alla domanda di associazione verrà data risposta scritta entro un mese dalla presentazione. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

I soci si distinguono in:

- 1) soci fondatori;
- 2) soci ordinari;

- 3) soci sostenitori;
- 4) soci ad honorem.

Art. 5) I soci fondatori, i soci sostenitori ed i soci ordinari hanno diritto di voto ed eleggono il Comitato Direttivo; hanno diritto alla informazione ed al controllo stabiliti dalla legge e dal Regolamento, alla consultazione dei libri sociali e dei verbali di Assemblea. Sono tenuti a partecipare alle attività sociali, alle assemblee ed alle riunioni indette dal Comitato Direttivo personalmente o mediante delega ed a pagare la quota annuale deliberata dal Comitato Direttivo. I soci ad honorem non hanno diritto al voto né alle altre prerogative dei soci ordinari, ma ad essere informati ed a partecipare a tutte le iniziative della Associazione.

Art. 6) Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento e che per almeno un anno non esplica, senza giustificato motivo, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione può essere escluso dall'Associazione. Ciò si applica particolarmente ai soci che ricoprono cariche sociali. La sua posizione viene sottoposta ed esaminata dal Comitato Direttivo, il quale, dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio, adotta la delibera di esclusione con voto segreto; tale delibera viene assunta con decisione motivata, da comunicarsi per iscritto direttamente all'interessato.

Il socio potrà ricorrere contro la decisione appellandosi all'Assemblea, chiedendone la convocazione in via straordinaria o presentandosi personalmente a quella ordinaria, qualora essa sia più vicina nel tempo. Il socio può recedere dalla sua qualità con lettera di dimissioni inviata al Comitato Direttivo con un mese di preavviso.

In caso di scioglimento del rapporto sociale il socio o i suoi eredi non potranno vantare alcuna pretesa di carattere economico nei confronti dell'Associazione.

Art. 7) Organi dell'Associazione: sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente, un Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere, il Revisore dei conti.

Tutte le cariche associative sono ricoperte da soci, escluso il Revisore dei Conti che può essere un esterno all'Associazione, e gratuitamente, tranne che il rimborso delle spese documentate ed approvate dal Comitato Direttivo.

8) L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale e può essere ordinaria e straordinaria.

- L'assemblea ordinaria:

- elegge il Comitato Direttivo;
- elegge il Revisore dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo;
- approva il regolamento interno predisposto dal Comitato Direttivo e le sue variazioni.

- L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera la proroga o lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Marzo dell'anno solare successivo, su convocazione del presidente del Comitato Direttivo; si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre membri del Comitato Direttivo o di almeno un decimo degli associati entro 20 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, di persona o per delega; in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero dei soci intervenuti di persona o per delega; ogni socio può disporre di una sola delega.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, tranne che nei casi riguardanti persone o se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza semplice dei presenti; quelle dell'Assemblea straordinaria quando siano approvate da almeno i tre quarti dei presenti, di persona o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto a maggioranza semplice dai presenti.

Art. 9) Il Comitato Direttivo: l'Associazione è gestita dal Comitato Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea, ad eccezione del primo Comitato che viene nominato dai soci Fondatori all'atto della costituzione.

All'interno del Comitato Direttivo viene eletto un Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere.

Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente i soci ordinari o fondatori.

Esso si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei componenti; per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Comitato Direttivo non sono pubbliche, ma il Comitato, a maggioranza, può decidere di renderle tali qualora ne ravvisi la opportunità. I verbali delle riunioni del Comitato Direttivo sono redatti a cura del Segretario – Tesoriere e sottoposti all'approvazione del Comitato Direttivo nella adunanza successiva e conservati agli atti. Le deliberazioni verranno, a cura del Segretario – Tesoriere, trascritte sul libro dei verbali delle Riunioni e tutti i soci, a richiesta scritta, potranno prenderne visione.

Il Comitato direttivo e ciascuno dei suoi membri può essere revocato dall'Assemblea straordinaria prima della fine del mandato con la maggioranza dei due terzi dei voti degli associati. In caso di revoca, dimissioni o decesso di uno dei componenti prima della

scadenza naturale del mandato, il Comitato Direttivo coopta il /i nuovo/i membro/i, eleggendolo/i con voto segreto e a maggioranza dei presenti.

I componenti cooptati avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri membri del Comitato Direttivo e rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato.

Il Comitato Direttivo assume la direzione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei soci.

A tal fine deve:

- eleggere il Presidente, il Vice presidente e il Segretario-Tesoriere dell'Associazione;
- redigere i programmi di attività sociale previsti in base alle linee guida elaborate dall'Assemblea dei soci;
- convocare le Assemblee sociali nei termini statutari mediante l'affissione di avviso di convocazione nella sede sociale con preavviso di almeno un mese;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci e presentarli all'Assemblea dei soci;
- tenere e curare la contabilità amministrativa e fiscale dell'Associazione;
- compilare progetti per l'impiego dell'eventuale residuo di bilancio;
- formulare il Regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, l'espulsione e la radiazione dei soci.

Il Comitato Direttivo nomina i Responsabili delle eventuali sedi locali e sezioni comunali che l'Associazione intenda creare ed autorizzare.

Art 10) Il Revisore dei conti: è un organo non esecutivo dell'Associazione; viene eletto dall'Assemblea subito dopo la nomina o il rinnovo del Consiglio Direttivo con apposita votazione e dura in carica tre anni. Esso svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile, convalidando con sottoscrizione il bilancio preventivo e consuntivo e attestandone la conformità alle norme di legge.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, a cui presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 11) Il Presidente: è eletto dal Comitato Direttivo con maggioranza semplice ; dura in carica tre anni ; è rieleggibile ; ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente ; in assenza di questo, dal Consigliere più anziano d'età.

In caso di urgenza può assumere i provvedimenti anche di competenza del Comitato Direttivo, che dovrà poi sottoporre per la ratifica al Comitato Direttivo stesso entro e non oltre 10 giorni dalla emanazione del provvedimento. Può deliberare spese senza previa autorizzazione del Comitato o dell'Assemblea, in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo per operazione di Euro 2.500, somma aggiornabile annualmente dal Comitato Direttivo .

Art. 12) Il Segretario- Tesoriere: ha il compito di curare il buon andamento economico

dell'Associazione secondo le direttive degli organi statutari; è depositario dei Registri e dei Libri dell'Associazione, redige i verbali delle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, provvede alla riscossione delle quote associative e al controllo amministrativo del patrimonio sociale. Redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale.

Art. 13) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi volontari di aderenti e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni con privati, enti pubblici, organismi nazionali e internazionali;
- attività marginali di carattere commerciale e/o produttivo;
- ogni altra entrata riconosciuta e permessa dalla legge.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci nè durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento. Gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'Associazione e non possono essere ripartiti fra gli associati.

Art. 14) Bilancio: L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono elaborati dal Comitato Direttivo entro il 20 gennaio di ogni anno.

Art. 15) Scioglimento dell'Associazione: la decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa, con un quorum di almeno i tre quarti degli associati, dall'Assemblea dei Soci in riunione straordinaria. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, l'Associazione si estingue giuridicamente quando lo scopo è stato raggiunto, o quando tutti gli associati sono venuti a mancare, oppure quando de facto l'Assemblea è in operativa in modo continuativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio residuo deve essere devoluto ad Enti o Associazioni aventi finalità affini a quelle perseguite dall'Associazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'emanando Regolamento si fa espresso rinvio agli articoli del Codice Civile, alle leggi vigenti in materia di associazionismo ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto viene redatto in Forlì il 25/05/2004 dai Soci Fondatori che lo sottoscrivono.